



**Corte dei conti**  
**Servizio di supporto Sezione regionale di Controllo per il Piemonte**  
Via Roma, 305 - 10123 Torino  
Tel. 011.5608611 – Fax 011.5608603

CORTE DEI CONTI



0007841-12/09/2013-SCPIE-T95-P

Al Presidente del Consiglio comunale

Al Sindaco

All'Organo di revisione

del Comune di **SANTA MARIA MAGGIORE (VB)**

Oggetto: Comune di **SANTA MARIA** - Rendiconto 2011.  
**MAGGIORE (VB)**

Con riferimento all'oggetto, si invia la delibera n. **330/2013/SRCPIE/PRSE** approvata dal  
Collegio della Sezione regionale di controllo per il Piemonte in data **11/09/2013**.

Il Funzionario preposto

Dott. Federico Sola



**CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE**

Delibera n. ~~330~~<sup>330</sup>/2013/SRCPIE/PRSE

La Sezione Regionale di controllo per il Piemonte, composta dai magistrati:

Dott.	Mario	PISCHEDDA	Presidente f.f. - relatore
Dott.	Giancarlo	ASTEGIANO	Consigliere
Dott.	Giuseppe Maria	MEZZAPESA	Primo Referendario
Dott.	Walter	BERRUTI	Primo Referendario
Dott.ssa	Alessandra	OLESSINA	Primo Referendario
Dott.	Massimo	VALERO	Primo Referendario

nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2013.

Visto l'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266.

Visto l'art. 3 del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213.

Vista la delibera della Sezione delle Autonomie, n. 10/AUT/2012/INPR, che ha approvato le linee-guida cui devono attenersi gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sul bilancio di previsione dell'esercizio 2012 e sul rendiconto dell'esercizio 2011 ed i relativi questionari.

Vista la relazione sul rendiconto 2011, redatta dall'Organo di revisione del **Comune di Santa Maria Maggiore (VB)** ai sensi del citato art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Vista la richiesta di deferimento del magistrato istruttore.

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente f.f. ha convocato la Sezione per l'odierna seduta.

Udito il relatore Cons. Mario Pischedda.

**PREMESSO**

La l. 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, c. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, "*ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica*", svolgono verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, i bilanci di previsione ed i rendiconti.

Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, c. 7 della l. 6 giugno 2003, n. 131, quale controllo con funzione collaborativa, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della

magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati. La natura collaborativa del controllo è evidenziata dalla circostanza che è rimessa all'Ente l'adozione delle necessarie misure correttive, anche se spetta alla Corte dei conti vigilare sull'adozione ed efficacia degli interventi correttivi, trattandosi di attività indispensabile, anche nell'interesse di tutti i soggetti che costituiscono la Repubblica, per rendere effettivo il controllo (Corte Cost. 7 giugno 2007, n. 179 e 9 febbraio 2011, n. 37).

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella delibera, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

Da ultimo, l'art 3, c. 1 lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis, significativamente intitolato "*Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali*", il quale prevede che "*Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti*". Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che "*i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente*".

In base all'art. 148 bis, comma 3, del TUEL, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza "*di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno*" gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, "*i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio*", e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, "*è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria*".

Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della delibera prevista dall'art. 148 bis., c. 3 del TUEL, la natura collaborativa del controllo, anche in relazione alla previsione contenuta nell'art. 7, c. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, suggerisce di segnalare agli Enti anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di

criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

### CONSIDERATO

Dall'analisi della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2011, redatta ai sensi del sopra richiamato art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, dall'Organo di revisione del Comune di Santa Maria Maggiore (VB) è emerso il disallineamento tra l'ammontare dei residui attivi dei titoli IV e V e residui passivi del titolo II.

La suddetta criticità è stata formalmente segnalata all'Ente, invitandolo a fornire le proprie deduzioni ed ulteriori chiarimenti, che sono pervenuti con nota prot. n.663 in data 28 febbraio 2013 a firma del Responsabile del Servizio finanziario e del Revisore dei conti.

Il Magistrato Istruttore, valutate le complessive risultanze dell'attività istruttoria, ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'esame collegiale della situazione ed ha chiesto al Presidente della Sezione di fissare, a tal fine, apposita adunanza.

### RITENUTO

1. La criticità riscontrata riguarda il disallineamento tra l'ammontare dei residui attivi e quello dei residui passivi relativi alla parte in conto capitale. In particolare dall'esame della tabella 1.8.4 risultano residui attivi dei titoli IV (€ 800.866,20) e V (€ 355.570) inferiori ai residui passivi del titolo II (€ 1.552.270,15) e la relativa differenza (€395.833,95) non trova capienza nell'ammontare del fondo cassa (€155.883,45).

Si trascrive il prospetto relativo ai residui di parte capitale, estrapolato dalla tabella 1.8.4

#### Situazione dei residui relativi alla parte capitale

Residui	Esercizi precedenti	2007	2008	2009	2010	2011	Totale
Attivi Tit. IV	137.791,38	14.740,78	16.000,00	481.352,96	16.488,28	134.492,80	800.866,20
Attivi Tit. V	468,80	0,00	0,00	0,00	62.101,21	293.000,00	355.570,01
Totale Attivi	138.260,18	14.740,78	16.000,00	481.352,96	78.589,49	427.492,80	1.156.436,21
Passivi Tit. II	199.033,42	114.965,42	33.409,21	497.068,02	178.200,90	529.593,18	1.552.270,15
Differenza	-60.773,24	-100.224,64	-17.409,21	-15.715,06	-99.611,41	-102.100,38	-395.833,94

Nelle deduzioni l'Ente ha precisato che:

*"Parte dei residui passivi del titolo II che non trovano corrispondenza con i residui attivi dei titoli IV e V sono finanziati da avanzo di amministrazione ed in parte dall'avvenuta riscossione delle somme destinate alla realizzazione degli interventi. Non vi sono residui passivi finanziati con risorse proprie non ancora realizzate.*

*Si prende atto e si condivide il rilievo circa le conseguenze del ritardo dell'utilizzo dei fondi disponibili, ma il ritardo è imputabile alla complessità dei procedimenti per le opere pubbliche (progettazioni, acquisizione dei pareri di carattere ambientale, paesaggistico ecc, appalto ed esecuzione dei lavori).*

*Si precisa inoltre che sono state utilizzate per cassa parte delle somme rimosse destinate ad investimenti non ancora realizzati nel corso del 2011 per il pagamento di spese correnti indifferibili al fine di non ricorrere ad anticipazione di cassa"*

Osserva la Sezione che il mancato reintegro delle somme destinate alle spese in conto

capitale (e quindi vincolate per destinazione), utilizzate per cassa per il pagamento delle spese correnti, costituisce una criticità gestionale alla quale occorre porre rimedio con urgenza.

Giova richiamare l'art. 195 del TUEL il quale al primo comma prevede che *"Gli enti locali, ad eccezione degli enti in stato di dissesto finanziario sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, comma 3, possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'articolo 222"* ed al successivo terzo comma precisa che *"Il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2, vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti"*.

L'obbligo di immediato ripristino delle risorse vincolate utilizzate è finalizzato ad evitare situazioni di illiquidità non facilmente risolvibili.

La circostanza che vi sarebbero opere finanziate con avanzo d'amministrazione, appare ininfluenza atteso che la mancanza del relativo importo nel fondo cassa evidenzia comunque un diverso utilizzo delle somme destinato all'intervento oppure che si tratta di un avanzo derivante da entrate non ancora riscosse e quindi non ancora realizzato.

Per un secondo aspetto il ritardo nell'utilizzazione di fondi già riscossi per la realizzazione di spese destinati ad investimenti è indice di una gestione non economica che provoca perdita di utilità quanto meno sotto il profilo del minor valore economico della somma e/o del maggior costo dell'intervento.

**2.** Per completezza si evidenzia che nella scheda di sintesi erano state contestate altre criticità che, alla luce della deduzioni fornite dall'amministrazione, si ritengono superate.

**3.** Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, la Sezione ritiene necessario segnalare le criticità rilevate al fine di evitare che la loro mancata correzione possa causare nel tempo una gestione non economica delle risorse ovvero situazioni di squilibrio.

#### **P.Q.M.**

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte,

#### **invita**

l'Amministrazione comunale di Santa Maria Maggiore (VB) a reintegrare le somme destinate alle spese in conto capitale utilizzate per cassa per il pagamento delle spese correnti e ad un tempestivo utilizzo delle risorse finanziarie destinate a spese di investimento e già riscosse, adottando i provvedimenti necessari per la realizzazione degli interventi;

Sollecita l'Organo di revisione ad una attenta vigilanza sulla soluzione delle criticità evidenziate, segnalando a questa Sezione un loro eventuale peggioramento e/o ulteriori criticità non rilevabili dal questionario.

Dispone che la presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale in persona del suo Presidente, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Santa Maria Maggiore.

Rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente delibera sul sito internet istituzionale ai sensi degli articoli 2 e 31 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato in Torino nell'adunanza del giorno 11 settembre 2013.

IL PRESIDENTE F.F.

(Dott. Mario PISCHEDDA)



Depositata in Segreteria il 12 SET. 2013

Il Funzionario preposto

(Dott. Federico SOLA)

